



Deposito temporaneo rifiuti

Vademecum illustrato

Certifico S.r.l. IT | 2020

Indice

1.	Definizione Deposito temporaneo.....	4
2.	Limite temporale e volumetrico.....	5
3.	Categorie omogenee di rifiuti.....	8
3.1	Classificazione dei rifiuti.....	9
3.2	Attribuzione dei Codice CER.....	13
4.	Divieto miscelazione.....	14
5.	Norme tecniche per la costituzione.....	15
5.1	Caratteristiche recipienti.....	16
5.2	Bacini di contenimento.....	19
6.	Etichette.....	21
7.	Organizzazione aree di deposito temporaneo.....	25
8.	Rifiuti pericolosi: dal deposito temporaneo al Trasporto in ADR.....	28
9.	Figure e compiti normati nell'ADR di possibile interesse rifiuti.....	30

ID 5909 | 02.05.2020

Update Rev. 1.0 2020 – 02.05.2020

- Modificato par. 2 "Limite temporale e volumetrico": Art. 113 -bis [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito in legge dalla [Legge 24 Aprile 2020 n. 27](#) (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale).
- Aggiornati riferimenti ADR 2019.

1. Definizione Deposito temporaneo

Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006

bb) "**deposito temporaneo**": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,

alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; (*)

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il Deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.

Il deposito temporaneo è **mono-soggettivo**, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l'accesso ad estranei.

E' importante che gli operatori tengano presente che la nozione di "luogo di produzione" dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di «deposito temporaneo», la quale potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza (anche e soprattutto in sede penale) come "abuso" del regime derogatorio connesso a quest'ultimo concetto.

(*) La [legge 24 Aprile 2020 n. 27](#), conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per

l'adozione di decreti legislativi (in GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16), ha introdotto nuovi limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo dei rifiuti.




Fig. 1 - Condizioni Deposito temporaneo di rifiuti







2. Limite temporale e volumetrico




La [legge 24 Aprile 2020 n. 27](#), conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (in GU n.110 del 29-04-2020 - SO n. 16), ha introdotto nuovi limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo dei rifiuti.

Dal 30.04.2020, data di entrata in vigore della legge 24 Aprile 2020 n. 27, conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, il deposito temporaneo è **consentito** fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

Art. 113 -bis [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito in legge dalla [Legge 24 Aprile 2020 n. 27](#) (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale).

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), è **consentito** fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

		<p>HP 7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;</p> <p>HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;</p> <p>HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;</p> <p>HP 10 "Teratogeno": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie;</p> <p>HP 11 "Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;</p> <p>HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;</p> <p>HP 13 "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;</p> <p>HP 14 "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;</p> <p>HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.</p>	
4.	Pittogrammi (GHS/CLP) Regolamento (CE) n. 1272/2008		<p>Questo pittogramma indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esplosivi, - Sostanze e miscele autoreattive, - Perossidi organici che possono causare esplosioni se esposti al calore.
			<ul style="list-style-type: none"> - Gas, aerosol, liquidi e solidi infiammabili - Sostanze e miscele autoriscaldanti - Liquidi e solidi piroforici che potrebbero infiammarsi a contatto con l'aria - Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua emanano gas infiammabili - Sostanze e miscele autoreattive o perossidi organici che possono provocare un incendio se esposti al calore
			<p>La presenza di questo pittogramma sull'etichetta, invece, indica che si ha a che fare con gas, solidi e liquidi comburenti che possono provocare o rendere più pericoloso un incendio o un'esplosione</p>
			<p>I prodotti chimici accompagnati da questo pittogramma sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gas sotto pressione (compressi, liquefatti, disciolti) che potrebbero esplodere se esposti al calore - Gas refrigerati che potrebbero causare ustioni o lesioni criogeniche
			<p>Sostanza corrosiva e può causare gravi ustioni alla pelle e danni agli occhi. Il simbolo può indicare anche un'azione corrosiva sui metalli.</p>
			<p>Sostanza chimica che ha una tossicità acuta a contatto con la pelle, se inalata o ingerita, e che può anche essere letale.</p>

		<p>Questo pittogramma indica una sostanza con una o più delle seguenti proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È nociva - Causa sensibilizzazione cutanea e irritazioni a pelle e occhi - Irrita le vie respiratorie - Ha effetti narcotici, provoca sonnolenza o vertigini - È pericolosa per l'ozono
		<p>Una sostanza o miscela con questo pittogramma può indicare uno o più dei seguenti effetti nocivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È cancerogena - Nuoce alla fertilità e al feto - Causa mutazioni - È un sensibilizzante delle vie respiratorie e può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie se inalato - È tossica per determinati organi - Comporta pericoli da aspirazione: può essere dannosa o anche letale se ingerita o introdotta all'interno delle vie respiratorie.
		<p>Questo pittogramma segnala una sostanza pericolosa per l'ambiente e tossica per gli organismi acquatici.</p>


	Rifiuto:
	CODICE CER:
	Caratteristiche di pericolo HP:
	Pittogrammi CLP/GHS

Fig. 11 - Esempio Etichetta Rifiuto con campi compilabili




	Filtri e stracci imbevuti di olio	
	CODICE CER: 15 02 02 *	
	HP14 ECOTOSSICO	
		

Fig. 12 - Esempio Etichetta Filtri e stracci imbevuti di olio

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza **antisversamento**, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali sversamenti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire, dovrà essere smaltito anch'esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale.



Fig. 18 - Kit antisversamento

Le aree adibite a deposito temporaneo, mediante **opportuna cartellonistica**; tali aree dovranno inoltre essere opportunamente delimitate, accessibile solo alle persone autorizzate e protetta in modo opportuno onde evitare la contaminazione dell'ambiente circostante.



Fig. 19 - Cartellonistica

I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici.

Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario e devono essere rispettate le specifiche prescrizioni della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Se sono presenti rifiuti infiammabili, la zona dovrà essere dotata di mezzi antincendio regolarmente mantenuti.



Fig. 20 - Mezzi antincendio

8. Rifiuti pericolosi: dal deposito temporaneo al Trasporto in ADR

La classificazione del rifiuto in ADR è responsabilità dello speditore, che dovrà attenersi ai metodi di classificazione del rifiuto, secondo i criteri dell'ADR per le soluzioni e miscele al quali il rifiuto è equiparato.

Esempio Etichetta Olio esausto ADR

Sui colli contenenti rifiuti pericolosi, oltre che le etichettature e i marchi previsti dalle norme ADR, deve essere in ogni caso apposta un'etichetta o un marchio inamovibile avente le misure di 15X15 cm a fondo giallo recante la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm.

Ad esempio se la classificazione dell'olio esausto in ADR è associata all'ONU 3082(1), si ha:

ONU	3082
Denominazione	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, N.A.S.
Classe	9
Gruppo di imballaggio	III
Etichette	9, Materia pericolosa per l'ambiente acquatico
Tipo trasporto	Colli
Istruzioni di imballaggio	P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio	PP1
Imballaggio in comune	MP19
Codice restrizione galleria	E
Kemler	90

Tecnicamente ciò avviene con metodi di analisi, ma per i casi in cui tali metodi possono essere difficoltosi e/o economicamente non sostenibili, l'ADR fornisce delle precisazioni:

2.1.3.5.1 Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.

2.1.3.5.2 Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d'imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all'ambiente.

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.

N.B. Qualora sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, sia possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d'imballaggio I, tale rifiuto può essere classificato, in assenza di altre informazioni, sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d'imballaggio II.

Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l'ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, gruppo di imballaggio III.

Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2

Fonti

- [D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale](#) (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
- [Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2015 n. 11492](#)
- [Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984](#)
- [Decreto 12.06.2002 n. 161](#) - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (GU n. 177 del 30 luglio 2002)
- [Decreto 5 aprile 2006, n. 186](#) - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (GU n. 115 del 19 maggio 2006)
- [Regolamento \(CE\) N. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353/1 31.12.2008)
- [Circolare MATTM Prot.n.1912/ALBO/PRES](#) del 2 ottobre 2007
- [ADR 2019](#)

Collegati

[TUA | Testo Unico Ambiente](#)
[Vademecum Gestione rifiuti in azienda](#)
[Bacini di contenimento: Normativa e dimensionamento](#)
[Responsabile Tecnico Rifiuti](#)
[ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"](#)
[Gestione Rifiuti ospedalieri a rischio infettivo](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1.0	02.05.2020	- Modificato par. 2 "Limite temporale e volumetrico": Art. 113 -bis decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito in legge dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). - Aggiornati riferimenti ADR 2019.
0.0	05.04.2020	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
 ©Copia autorizzata abbonati
 ID 5909 | 02.05.2020
 Permalink: <https://www.certifico.com/id/5909>
[Policy](#)

